



Vademecum Professionisti



Con il presente documento si intende fornire una ricognizione del quadro normativo vigente, di rango primario e secondario, in tema di professionisti, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal Testo Unico della ricostruzione privata, approvato con Ordinanza commissariale n. 130/2022, in vigore dal 1° gennaio 2023.

1. Impianto normativo di base: iscrizione e cancellazione dall'Elenco speciale dei professionisti

Prima di illustrare nel dettaglio l'articolata disciplina, dettata nell'ambito della ricostruzione privata, avente ad oggetto i criteri e le modalità di calcolo delle prestazioni rilevanti ai fini della verifica della concentrazione, occorre prendere le mosse dall'art. 34, comma 1, del citato D.L.189/2016 il quale come noto, stabilisce che *“al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori è istituito un **elenco speciale dei professionisti abilitati**”*, raggiungibile tramite il seguente link: <https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-speciale-professionisti>

Con il successivo comma 2 viene sancito **l'obbligo di iscrizione** al predetto Elenco nei confronti di tutti i professionisti interessati a partecipare per qualsiasi attività e a qualunque titolo al processo di ricostruzione privata, a pena di inammissibilità del conferimento del relativo incarico professionale. Il suddetto art. 34 ha trovato attuazione nell'Ordinanza commissariale n. 12/2017 e ss.mm.ii., il cui contenuto è stato riprodotto dall'art. 116 del Testo Unico della ricostruzione privata, approvato con Ordinanza commissariale n. 130/2022, in vigore dal 1 gennaio 2023.

Nello specifico, il comma 4 del suddetto art. 116 ha puntualmente individuato nelle lettere da a) a k) i requisiti minimi per l'iscrizione all'Elenco speciale, il cui possesso deve essere attestato dal singolo operatore in sede di presentazione della domanda d'iscrizione, mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

E' inoltre previsto dal comma 5 del medesimo art. 116 che, qualora venga accertata, anche all'esito dei controlli a campione disposti dalla Struttura commissariale, la sopravvenuta insussistenza di uno predetti dei requisiti, il professionista è **cancellato dall'elenco speciale**, previo parere dell'Osservatorio tecnico per la ricostruzione post sisma 2016 di cui all'art. 121 del T.U.

Di seguito si riporta uno schema illustrativo delle modalità di iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti, in funzione delle distinte categorie soggettive di appartenenza degli operatori professionali:

- **Professionisti individuali** – in tale categoria soggettiva sono compresi gli operatori economici- persone fisiche in possesso di partita IVA e di abilitazione professionale risultante dall'iscrizione ad un albo/collegio professionale.
Essi, pertanto, devono effettuare l'iscrizione a titolo personale, selezionando la categoria soggettiva “*professionista individuale*”;
- Si segnala che per le categorie professionali per le quali non è previsto un albo professionale (fermo restando l'obbligo della P. IVA) come nel caso, ad esempio, degli archeologi, restauratori di beni culturali, tecnici del suono, è comunque obbligatoria l'iscrizione all'Elenco speciale, selezionando l'apposita categoria soggettiva “*altra categoria soggettiva*”.
- **Professionisti associati** – non è prevista la categoria soggettiva “Studio Associato”, in quanto non è un soggetto giuridico autonomo e distinto dai professionisti che ne fanno parte, ma soltanto quella di “*professionista associato*”.
Pertanto ciascun componente dello studio associato dovrà iscriversi singolarmente, indicando la P. IVA dello studio associato di cui fa parte, al fine di segnalare l'appartenenza ad una struttura organizzativa “di secondo livello” a cui può essere assimilata l'associazione tra professionisti (o studio associato). Ciò è rilevante anche ai fini dell'attribuzione della maggiorazione del numero degli incarichi secondo quanto previsto dall'art 119, comma 6, del T.U., così come meglio specificato al paragrafo 3 del presente Vademecum.
- **Società tra professionisti (STP)** – Ai fini dell'iscrizione all'Elenco speciale la società tra professionisti deve operare esclusivamente attraverso il proprio legale rappresentante che dovrà perfezionare la relativa domanda in nome e per conto della società, selezionando l'apposita categoria soggettiva “*Società tra professionisti*”.

Non è prevista l'iscrizione di figure diverse dal legale rappresentante, quali soci/dipendenti/collaboratori ecc. La società potrà essere iscritta in Elenco anche attraverso più legali rappresentanti; ad ogni iscrizione corrisponderà un codice identificativo distinto, che sarà sempre collegato alla società quale soggetto giuridico unitario.
- **Società di ingegneria (SDI)** –
L'art. 116, comma 2, del T.U. prevede che ai fini dell'iscrizione all'Elenco speciale la società d'ingegneria deve possedere I requisiti previsti dall'art. 46, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 3 del D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016.

Tali società devono operare esclusivamente attraverso il proprio Direttore tecnico che dovrà perfezionare la relativa domanda di iscrizione in nome e per conto della società, selezionando l'apposita categoria soggettiva “*Società d'ingegneria*”. Non è prevista l'iscrizione di figure diverse dal Direttore tecnico, quali soci/dipendenti/collaboratori ecc. La società potrà essere iscritta in Elenco anche attraverso più direttori tecnici; ad ogni iscrizione corrisponderà un codice identificativo distinto, che sarà sempre collegato alla società quale soggetto giuridico unitario.

- **Consorzi tra professionisti / GEIE-**

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco speciale il Consorzio tra professionisti/ GEIE deve operare esclusivamente attraverso il proprio legale rappresentante che dovrà perfezionare la relativa domanda in nome e per conto di tali soggetti giuridici, selezionando l'apposita categoria soggettiva "Consorzio/GEIE". Non è prevista l'iscrizione di figure diverse dal legale rappresentante, quali soci/dipendenti/collaboratori ecc. Il Consorzio/GEIE potrà essere iscritto in Elenco anche attraverso più legali rappresentanti; ad ogni iscrizione corrisponderà un codice identificativo distinto, che sarà sempre collegato ad esso quale soggetto giuridico unitario.

Si rende noto inoltre che, a partire da aprile 2022, in conseguenza delle modifiche apportate alla piattaforma GE.DI.SI., è possibile effettuare la c.d. doppia (o plurima) iscrizione; pertanto il professionista iscritto in una determinata categoria soggettiva (professionista individuale, associato, direttore tecnico di SDI, legale rappresentante di STP, ecc.) ha facoltà di perfezionare l'iscrizione anche a diverso titolo, e dunque di operare nell'ambito della ricostruzione post sisma 2016 attraverso qualifiche soggettive diverse.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità operative per l'iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti sulla piattaforma informatica GE.DI.SI. si rinvia al "Manuale Elenco speciale dei professionisti" disponibile al seguente link: [Manuale Elenco Speciale Professionisti](#)

2. Affidamento dell'incarico professionale: sottoscrizione e deposito del contratto di prestazione d'opera intellettuale

Una volta perfezionata l'iscrizione all'Elenco speciale, l'atto fondamentale che precede la fase dell'esecuzione della prestazione professionale è rappresentato dall'affidamento dell'incarico da parte del privato committente ad uno o più operatori professionali, in ragione delle competenze di volta in volta richieste dalla natura dell'intervento, liberamente scelti tra i soggetti iscritti al citato Elenco speciale.

Come noto, proprio al fine di agevolare le parti e garantire uniformità di trattamento, è stato predisposto il c.d. "*schema di contratto "tipo" per lo svolgimento di prestazione d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post sisma 2016*", contenuto nell'allegato "B" all'Ordinanza commissariale n. 108/2020 (il quale ha sostituito, a decorrere dal 1 dicembre 2020, il precedente modello contrattuale allegato all'Ordinanza n. 12/2017) che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato dai contraenti.

Un rinvio a tale modello contrattuale è ora previsto dal comma 5 dell'art. 113 T.U. il quale stabilisce che "*è approvato con Decreto commissariale lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post sisma 2016*".

La natura vincolante di tale atto si desume chiaramente dalla previsione contenuta nell'art. 113, comma 6, lett. a) del T.U. in base al quale i professionisti iscritti in Elenco "*non possono accettare incarichi né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità dello schema di contratto tipo richiamato dal precedente comma*".

Dalla lettura delle clausole del suddetto schema di contratto emerge una regola di fondamentale importanza per la categoria dei professionisti che merita di essere segnalata soprattutto per le conseguenze che ne derivano in caso di sua inosservanza: ci si riferisce all'**obbligo**, previsto dall'art. 5, §10 del citato schema di contratto tipo di prestazione professionale, di **depositare** il contratto



presso gli Uffici speciali territorialmente competenti **entro il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione**, utilizzando, quale modalità esclusiva, l'apposita piattaforma tecnologica predisposta dal Commissario Straordinario, raggiungibile attraverso il seguente link: [Piattaforma GE.DI.SI](#).

Il medesimo obbligo di caricare il contratto sottoscritto sulla piattaforma informatica predisposta dalla Struttura Commissariale è peraltro previsto dall'art. 5, comma 1, del Protocollo d'Intesa allegato "A" all'Ordinanza commissariale n. 108/2020 che resta in vigore anche a seguito dell'approvazione del T.U., così come stabilito dall'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza commissariale n. 130/2022.

A tal proposito si segnala che a partire da dicembre 2021, a seguito del rilascio dei nuovi moduli digitali relativi all'iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti e alla gestione dei contratti sulla piattaforma informatica GE.DI.SI, il deposito del contratto di prestazione professionale non è più affidato ai singoli professionisti, in relazione alla prestazione di rispettiva competenza, ma al professionista incaricato **della progettazione e dell'asseverazione**, individuato quale **coordinatore dell'intervento** ai sensi dell'art. 114, comma 2, del T.U. della ricostruzione provata, il quale provvede ad inserire anche le altre figure professionali coinvolte.

Resta inteso che, laddove il committente non abbia proceduto alla contestuale individuazione di tutti i professionisti incaricati, come può fisiologicamente avvenire con riferimento alle prestazioni afferenti alle fase esecutiva che seguono temporalmente la progettazione (si pensi, in particolare, al collaudo) le prestazioni mancanti potranno essere indicate anche successivamente, attraverso la registrazione in piattaforma di appositi "Addendum" integrativi del contratto originario, fino a quando non sarà completata la compagine dei professionisti interessati.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità operative per il caricamento dei contratti sulla piattaforma informatica GE.DI.SI. si rinvia al "Manuale Gestione contratti" disponibile al seguente link.: [Manuale Gestione Contratto](#) e alle indicazioni ulteriori per la **gestione dei contratti pregressi**, contenute nel documento al [seguinte link](#)

Al riguardo si rappresenta che il già richiamato art. 114, comma 2, del T.U. ha individuato puntualmente le figure professionali a cui è corrisposto direttamente il contributo pubblico a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite.

Tale elencazione deve considerarsi **tassativa ed inderogabile** in virtù del chiaro tenore letterale della norma la quale prevede che *"il contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione e dell'asseverazione, che è anche il coordinatore dell'intervento nei rapporti con l'USR, e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonché, ove diversi dal precedente, al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, al coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonché a non più di due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto, e non ad altre figure professionali che eventualmente collaborano nell'esecuzione delle attività professionali"*.

Con riferimento alla disciplina dei rapporti di collaborazione tra professionisti si richiama l'art. 113, comma 6, lett. c) del T.U. il quale stabilisce che *i professionisti "ai fini dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale previste dal contratto possono avvalersi, direttamente o indirettamente, dell'attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa (...) fermo restando per ciascun soggetto l'applicazione della specifica disciplina di settore"*.

Tale disposizione si pone in continuità, recependone i contenuti, con il paragrafo 9 della Circolare interpretativa Prot. CGRTS- 2594 del 27 gennaio 2021, adottata dall'Ufficio del Consigliere

Giuridico e pubblicata sul sito istituzionale del Commissario. Il documento, al fine di attenuare la rigidità della regola contenuta nel suddetto art. 114, comma 2, del T.U., ha riconosciuto la possibilità per i professionisti contrattualizzati- qualora ravvisino l'esigenza, in ragione della complessità della prestazione richiesta, di avvalersi di figure specialistiche in numero superiore ai limiti tassativamente previsti- di far ricorso a forme di collaborazione scegliendo, tra gli strumenti comunemente utilizzati nella prassi, la formula organizzativa ritenuta più adatta alla fattispecie concreta.

A tal proposito occorre sottolineare che, come precisato dalla Circolare stessa, quando si opti per l'utilizzo di contratti di collaborazione professionale, essi saranno assimilati a normali accordi di natura privatistica produttivi di effetti limitati ai rapporti interni tra le parti, senza incidere sulla disciplina generale dettata dall'art. 114 del T.U.; di conseguenza, anche le pretese economiche fondate su tali contratti dovranno essere regolate al di fuori delle procedure previste dalle Ordinanze commissariali per l'erogazione diretta del contributo pubblico.

Da ultimo si segnala che, con riferimento alla disciplina delle c.d. spese generali sostenute dai professionisti, di cui all'art. 4 del Protocollo d'intesa allegato "A" all'Ordinanza commissariale n. 108/2020, l'art. 114 comma 1 del T.U. prevede che *"il rimborso delle spese tecniche di cui all'art. 4 del richiamato allegato A è riconosciuto in regime forfettario nei limiti percentuali ivi previsti"*.

3. Disciplina della concentrazione degli incarichi professionali: limiti e criteri di computo delle prestazioni

La norma primaria posta a fondamento della disciplina della concentrazione è l'art. 34, comma 7, del D.L. 189/2016 il quale stabilisce che *"per gli interventi di **ricostruzione privata** diversi da quelli di cui all'art. 8 con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di **incarichi contemporanei** che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale"*.

Dalla formulazione della disposizione emerge un primo dato significativo, ovvero che gli incarichi professionali relativi ad interventi di riparazione con rafforzamento locale aventi ad oggetto immobili che hanno subito **danni lievi** sono sottratti al regime restrittivo dettato, in attuazione del predetto art. 34, dall'art. 6 del Protocollo d'Intesa Allegato "A" all'Ordinanza commissariale n. 12/2017, ora trasposto nell'art. 119 del T.U. della ricostruzione privata.

Per questa ragione la rigorosa disciplina prevista dal citato art. 119 del T.U. si applica **esclusivamente** alle prestazioni professionali afferenti ad interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle attività produttive (di cui alla precedente Ordinanza n. 13/2017 e ss.mm.ii.) e degli immobili ad uso abitativo interessati da **danni gravi** (di cui alla precedente Ordinanza n. 19/2017 e ss.mm.ii.).

Giova ricordare inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 5, del T.U. (in coerenza con quanto già disposto dall'art. 3, comma 5, dell'Ordinanza commissariale n. 60/2018, abrogata in seguito all'entrata in vigore del T.U.) sono altresì esclusi dall'ambito applicativo del predetto art. 119 anche gli interventi edilizi realizzati su edifici interessati da danni lievi in relazione ai quali si intende fruire, per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, degli incentivi fiscali di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii. (c.d. "Superbonus").

Si evidenzia altresì che, sulla base del parere rilasciato dall'Ufficio del Consigliere giuridico della Struttura commissariale in data 3 novembre 2020, reperibile sul sito istituzionale del Commissario, gli affidamenti di prestazioni professionali relativi agli edifici privati di culto di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 84/2019 sono ricompresi nell'ambito di applicazione del citato art.

119, e dunque assoggettati alla presente disciplina in materia di cumulo degli incarichi, con conseguente obbligo in capo al progettista –coordinatore dell'intervento di depositare il relativo contratto di affidamento dell'incarico sulla piattaforma informatica GE.DI.SI. nei termini e secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 2.

Il richiamato art. 119 del T.U., la cui finalità ispiratrice risiede nell'esigenza di evitare la concentrazione di incarichi e di prevenire gli effetti distorsivi della concorrenza che ne possono discendere, stabilisce un **limite massimo** ai mandati che possono essere acquisiti *contemporaneamente* dal singolo operatore.

Tale limite risulta ancorato a due parametri differenti che operano congiuntamente, ovvero: a) il **numero** delle prestazioni; b) l'**importo** complessivo dei lavori.

Il parametro numerico risulta a sua volta differenziato in ragione della tipologia della prestazione tecnica eseguita, che può essere classificata come principale oppure parziale o specialistica (queste due categorie sono sottoposte al medesimo trattamento ai fini della disciplina del cumulo), fatti salvi gli incrementi previsti nelle ipotesi individuate dal comma 6 del predetto art. 119, come specificato più avanti.

In particolare le prestazioni c.d. **principali**, che si identificano con la **progettazione architettonica** e la **direzione dei lavori**, sono assoggettate al limite di **trenta** incarichi, per un totale di importo lavori non superiore ad Euro **50 milioni** (tale limite, precedentemente fissato in 25 milioni, è stato incrementato a seguito dell'adozione del T.U. della ricostruzione privata).

Per completezza si rappresenta che, così come precisato dall'art. 1 del Protocollo d'Intesa Allegato "A" all'Ordinanza n. 108/2020, la prestazione principale di progettazione deve ritenersi comprensiva anche delle attività di redazione della perizia giurata e compilazione della scheda Aedes, nonché dei rilievi geometrici e *laserscanner*, mentre la direzione dei lavori comprende al suo interno anche le attività di aggiornamento catastale e nuovo accatastamento nei casi di demolizione e ricostruzione.

Per le prestazioni **parziali** (individuate dall'art. 119, comma 3, del T.U.) e per quelle **specialistiche** o accessorie (individuate dall'art. 3 del Protocollo d'Intesa allegato "A" all'Ordinanza n. 108/2020 che rinvia al contenuto della tavola Z.2.5 di cui al D.M. 140/2012) rimane invariato il tetto massimo di importo sopra richiamato, mentre il limite numerico degli incarichi è attualmente fissato a **centocinquanta**.

Si segnala, inoltre, che per quanto attiene alla predisposizione della definizione del livello operativo di cui all'art. 7 del T.U. (art. 6-bis dell'Ordinanza commissariale n. 19/2017) l'art. 3 del citato Protocollo d'intesa ha previsto che si dovrà fare riferimento alla prestazione specialistica di "*Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare*", identificata con il codice Qbl.13 (attuale Qps. 01) di cui alla menzionata Tavola Z-2.5.

Nel caso in cui il professionista esegua contemporaneamente sia prestazioni **principali** che **parziali-specialistiche**, il numero complessivo degli incarichi è pari a **centoventi**, così ripartiti:

- a) un numero di incarichi non superiore a **trenta** per prestazioni principali;
- b) un numero di incarichi non superiore a **novanta** per prestazioni parziali-specialistiche.

Come anticipato, i limiti sopra menzionati sono incrementati in presenza di particolari condizioni descritte dal comma 6 del medesimo art. 119, e precisamente:

- a) nella misura del 25% a beneficio di professionisti associati, società tra professionisti, società d'ingegneria e raggruppamenti temporanei tra professionisti di natura c.d. *monodisciplinare*,



ovvero operanti in un solo ambito o settore tecnico-professionale; tale percentuale è incrementata di un ulteriore 5% laddove almeno uno degli associati o soci della società tra professionisti sia un *giovane professionista* tecnico, iscritto all'albo di appartenenza da meno di cinque anni;

- b) nella misura del 30% a beneficio di professionisti associati, società tra professionisti, società d'ingegneria e raggruppamenti temporanei tra professionisti di natura c.d. *multidisciplinare*, ovvero operanti in uno o più ambiti o settori tecnici-professionali; anche in questa ipotesi la suddetta percentuale è aumentata del 5% in presenza del c.d. *giovane professionista*. In quest'ultima ipotesi il medesimo comma 6 dell'art. 119 del T.U. prevede che tale percentuale può essere ulteriormente aumentata del 5% per ogni giovane professionista iscritto nell'albo professionale da meno di 5 anni, fino ad un massimo del 50%.

Le suddette maggiorazioni rispondono all'obiettivo di riconoscere e valorizzare la superiore capacità operativa e organizzativa di cui dispongono, di norma, realtà organizzative strutturate, come quelle menzionate, rispetto al professionista che opera in forma individuale.

Dal punto di vista operativo, appare utile precisare che nella fattispecie dell'associazione professionale, sia monodisciplinare che multidisciplinare, l'incremento previsto deve essere ripartito proporzionalmente tra tutti i componenti, in ragione delle rispettive quote di partecipazione allo studio associato/ raggruppamento, mentre il *surplus* di incarichi derivante dalla presenza del "*giovane professionista*" dovrà essere attribuito esclusivamente all'operatore in possesso dei requisiti previsti per tale figura.

Una volta fissate le regole, il suddetto art. 119 prosegue occupandosi delle conseguenze, sul piano sanzionatorio, derivanti dalla violazione delle disposizioni sopra riportate.

Giova, a tal proposito, richiamare l'attenzione sul comma 9, il quale prevede che l'inosservanza dei suddetti limiti comporta la **cancellazione del professionista dall'Elenco speciale**, nonché il **mancato riconoscimento** ovvero **la revoca del contributo pubblico** già corrisposto a titolo di compenso per l'incarico professionale svolto, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite.

Si richiama, da ultimo, il comma 10 del più volte citato art. 119 del T.U. il quale prevede la possibilità per il professionista che "*abbia già espletato un numero di incarichi ammessi a contributo superiori al 70% dei limiti previsti*" di presentare, per una sola volta, istanza di autorizzazione all'ampliamento degli incarichi oltre i predetti limiti; la norma prescrive poi che il provvedimento ampliativo richiesto potrà essere adottato "*soltanto in presenza di comprovati e documentati **requisiti di affidabilità e professionalità**, nello svolgimento dell'attività connessa alla ricostruzione privata, nonché di **un'adeguata e documentata capacità**, anche di tipo organizzativo, **proporzionata** al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell'istanza*".

A tal proposito è opportuno sottolineare che il rilascio del predetto provvedimento non costituisce un mero automatismo, ma è subordinato all'esito positivo della verifica affidata al Commissario Straordinario, preceduta da un'attività istruttoria volta ad acquisire presso gli Uffici speciali competenti ulteriori elementi conoscitivi utili a completare il quadro informativo complessivo, circa la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti sopra menzionati. Si tratta, con tutta evidenza, di profili il cui concreto apprezzamento sottende necessariamente un margine di valutazione di natura tecnico-discrezionale, riservato all'amministrazione titolare del relativo procedimento.

Si rende noto al riguardo che con Decreto commissariale n. 443 del 27 settembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale del Commissario, è stato adottato un regolamento di attuazione della predetta disposizione (precedentemente contenuta nell'art. 6, paragrafo 6, del Protocollo d'Intesa allegato all'Ordinanza n. 12/2017) con il quale si è provveduto a disciplinare nel dettaglio il procedimento finalizzato all'emissione del provvedimento autorizzativo richiesto.

4. La regola della contemporaneità degli incarichi

Il divieto di cumulo oltre le soglie sopra indicate scatta esclusivamente quando gli incarichi sono acquisiti **contemporaneamente**: questa è la novità introdotta in conseguenza della modifica apportata dal D.L. 32/2019 (c.d. Sbloccantieri) all'art. 34, comma 7, del D.L. 189/2016.

Da qui discende l'importanza di stabilire preliminarmente, ai fini di una corretta applicazione del meccanismo della contemporaneità, sia il termine iniziale che quello finale di ciascuna delle prestazioni professionali, ovvero i due estremi che ne delimitano temporalmente la durata.

Tale esigenza è stata recepita dal Commissario Straordinario attraverso l'Ordinanza n. 103/2020, il cui contenuto è stato riprodotto dall'art. 120 del T.U. della ricostruzione privata, che ha disciplinato la condizione della contemporaneità con riferimento sia alle prestazioni principali che a quelle parziali, come di seguito illustrato.

- INIZIO DELLA PRESTAZIONE

L'avvio della prestazione segna il momento a partire dal quale l'incarico deve considerarsi "attivo" e come tale deve essere computato nel novero delle prestazioni rilevanti ai fini della verifica della concentrazione.

Con riferimento alla **progettazione**, e alle prestazioni **parziali** afferenti alla progettazione, si può ritenere che l'inizio coincida con la sottoscrizione del contratto, ovvero **con la scadenza del termine di dieci giorni** previsto per il suo **deposito** nella piattaforma tecnologica fornita dal Commissario Straordinario, in base alla regola dettata dall'art. 5, § 10 dello schema di contratto tipo di prestazione professionale.

Questa impostazione appare coerente con la natura della prestazione in esame che, essendo necessariamente propedeutica alle altre, è destinata ad avviarsi contestualmente alla formalizzazione del rapporto contrattuale con il privato committente.

La medesima conclusione può essere ragionevolmente estesa anche alla prestazione **parziale** avente ad oggetto la redazione della **relazione geologica** (e alle prestazioni specialistiche affini) atteso che quest'ultima, come noto, costituisce un elaborato specialistico che forma parte integrante del progetto.

Per quanto attiene alla **direzione dei lavori**, e alle prestazioni **parziali** afferenti alla medesima fase esecutiva, l'avvio della prestazione è stato individuato dal medesimo art. 120 del T.U. in corrispondenza con **l'inizio dei lavori**.

- CONCLUSIONE DELLA PRESTAZIONE

La determinazione del termine di ultimazione della prestazione assume particolare importanza per il professionista in quanto segna il momento a partire dal quale l'incarico fuoriesce dal novero complessivo dei contratti in essere, e dunque viene escluso dal cumulo.

In questo modo esso non concorre più al raggiungimento delle soglie previste, "facendo spazio" per l'acquisizione di un nuovo mandato professionale. Ciò è coerente con la logica secondo cui



l'operatore potrà indirizzare le risorse umane e materiali "liberate" dal precedente impegno verso un nuovo incarico, mantenendo così inalterato il proprio standard di diligenza professionale. Proprio in ragione della sua rilevanza, la fase di **conclusione** delle prestazioni è stata oggetto di una previsione puntuale contenuta nel citato art. 120 del T.U. il quale stabilisce che:

- a) la **progettazione**, e le prestazioni **parziali- specialistiche** ad essa afferenti, si intendono concluse **all'atto della concessione del contributo** da parte degli Uffici speciali territorialmente competenti;
- b) la **direzione dei lavori**, e le prestazioni **parziali- specialistiche** ad essa riferibili, si intendono concluse con la **redazione dello stato finale dei lavori e il deposito dell'istanza di saldo**.
- c) la prestazione avente ad oggetto la **relazione geologica** si considera conclusa con il **deposito del progetto**.

Da ultimo si forniscono ulteriori indicazioni, elaborate da questa Struttura commissariale a fronte di questioni di natura applicativa emerse nella prassi e sottoposte all'attenzione del Servizio di Assistenza Sisma, in ordine ai criteri di computo degli incarichi nel caso in cui il medesimo operatore acquisisca contemporaneamente più incarichi anche di diversa natura (ossia principale e parziale-specialistica) afferenti al medesimo intervento, sempre, naturalmente, collegato a danni gravi. In questa fattispecie possono verificarsi due diverse evenienze:

- a) se al medesimo professionista sono affidate sia la **progettazione architettonica** che la **direzione dei lavori**- prestazioni entrambe principali- nell'ambito dello stesso intervento, dovrà essere conteggiato **un solo incarico principale**.
Pertanto, ai fini della valutazione della contemporaneità, l'unico incarico principale potrà considerarsi concluso, e quindi defalcato dal novero complessivo delle prestazioni in corso, soltanto qualora la direzione lavori risulti terminata sulla base della regola sopra individuata;
- b) se il professionista svolge, all'interno del medesimo intervento, sia una prestazione **principale** che una (o più) **prestazioni parziali- specialistiche**, egli potrà conteggiare **un solo incarico principale** in applicazione del principio di **prevalenza** della prestazione principale che assorbe le prestazioni di natura diversa.
Resta inteso tuttavia che, ai fini dell'apprezzamento del requisito della contemporaneità, qualora l'incarico principale (la progettazione, ad esempio) si concluda prima dell'incarico parziale-specialistico (il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ad esempio) quest'ultimo si "riespande", ovvero riacquista la propria autonomia, e pertanto dovrà essere computato nel novero delle prestazioni parziali o specialistiche- in coerenza con la sua natura originaria- rilevanti ai fini della verifica della concentrazione.

Da ciò si desume, pertanto, che l'unica ipotesi di incarico **parziale-specialistico** conteggiato in modo autonomo è rappresentata dallo svolgimento in via esclusiva di una prestazione rientrante in questa tipologia (la relazione geologica, per esempio) in assenza di incarico principale associato al medesimo intervento.